

STATUTO

**COOPERATIVA DI COMUNITA'
FLUMINIMAGGIORE SOCIETA'
COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE -
DENOMINAZIONE
ABBREVIATA COOP.
FLUMINI - IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FLUMINIMAGGIORE CA VIA
LUSSU 2

Numero REA: CA - 306665

Codice fiscale: 03922010925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 40086	
	STATUTO	
	"COOPERATIVA DI COMUNITÀ FLUMINIMAGGIORE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita, con sede nel Comune di Fluminimaggiore, la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA DI COMUNITA' Fluminimaggiore Società Cooperativa Impresa sociale" e assume la sigla "COOP. FLUMINI - Impresa sociale", che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.	
	La società ha sede nel Comune di Fluminimaggiore, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	ART. 2 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, le disposizioni sulle Srl	
	Per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte dei soci si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 - Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Comune di Fluminimaggiore e dei Comuni vicini, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci operatori, per promuovere occasioni ed opportunità agli stessi, siano esse lavorative che di più agevole fruizione di beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni qualitativamente alternative rispetto a quelle ottenibili sul mercato, in quanto più corrispondenti ai bisogni propri e funzionali alle esigenze della collettività, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e del territorio in una logica di rispetto e tutela dell'ambiente.	
	Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'auto-organizzazione dei cittadini di Fluminimaggiore per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli della comunità,	

attraverso la realizzazione di attività ed iniziative che rendano possibile il miglioramento per la cittadinanza dell'insieme degli spazi del territorio comunale. La cooperativa punta a raggiungere questi scopi promuovendo e diffondendo la cultura della partecipazione e della responsabilità collettiva nei processi di gestione e valorizzazione del territorio e nella prospettiva dei beni comuni.

Per questi fini la cooperativa sarà orientata a sperimentare modelli efficaci di partecipazione attiva dei soci e dei cittadini, con l'obiettivo di allargare e arricchire le funzioni della democrazia rappresentativa e ridimensionando la pretesa di una delega incondizionata, in una logica di scambio e contaminazione tra gli organismi decisionali e i singoli cittadini, puntando a favorire lo sviluppo di una più ampia coscienza e una consapevolezza della dimensione collettiva che caratterizza la prospettiva del comune.

A tale scopo la cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, questi (intesi i soli soci lavoratori) instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Con specifico riguardo agli altri soci, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori energetici in oggetto, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

La cooperativa di comunità - impresa sociale si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile incentivando l'iscrizione di un numero sempre più ampio di cittadini in modo da caratterizzarne le realtà comunitaria aperta e in continua espansione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d. lgs 112/2017, delle seguenti attività:

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Promozione e gestione di attività turistico-ricettive di interesse sociale, culturale e religioso, legate alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, alle tradizioni

	popolari e produzioni di qualità del territorio che ne valorizzino anche il contesto sociale di riferimento;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha altresì per oggetto:	
	- il Progetto Happy Village, che prevede l'acquisizione di nuovi residenti per frenare lo spopolamento del paese, attraverso l'acquisizione in qualsiasi forma di abitazioni non utilizzate, perché diventino dimore dei nuovi ospiti a cui verranno offerti una serie di servizi mirati;	
	- gestire i servizi turistici, in maniera ecologicamente sostenibile, per la valorizzazione del territorio e in particolare del patrimonio archeologico storico, minerario e ambientale. In particolare:	
	i) gestione servizio accoglienza turistica	
	ii) promozione destinazione turistica	
	iii) gestione parchi ambientali;	
	iv) gestione albergo diffuso. Attraverso la messa in rete di più strutture residenziali dislocate nel territorio comunale;	
	v) gestione piccole attività culturali su siti archeologici o museali non ancora riconosciuti;	
	- valorizzazione delle risorse idriche presenti sul territorio, in termini ambientali ed ecologicamente sostenibili attraverso servizi mirati;	
	- gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, in maniera ecologicamente ed economicamente sostenibile, in funzione di una sempre maggiore riduzione dei materiali inquinanti attraverso il riciclo e il riuso;	
	- puntare ad una sempre più diffusa ed efficace digitalizzazione in ogni attività e servizio per la comunità;	
	- gestire i servizi di manutenzione e cura del paese e del territorio;	
	creazione di una rete di trasporti locali eco-sostenibile, in funzione di un sempre maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;	
	- individuazione sul territorio di ogni forma di energia rinnovabile e sua gestione;	
	- Gestione di nuovi servizi nell'ambito del sociale;	
	- gestione degli spazi, delle attività sportive e culturali in favore della comunità e in particolare dei giovani;	
	- promuovere l'aggiornamento costante e la formazione nei vari settori economici e culturali;	
	- la valorizzazione delle attività produttive agro pastorali in un discorso di filiera, tendente alla produzione e alla trasformazione delle materie prime;	
	- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, immobili ed impianti nei limiti delle competenze degli associati;	
	- gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti pubblici e privati;	
	- gestione di servizi alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli e/o svantaggiate;	

	- gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali di recupero, servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di trasporto di beni e persone;
	- servizi di indagini di mercato;
	- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici e di applicazioni <i>web based</i> per i soci e per conto terzi. Attivazione di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni su bandi, contributi, orari aggiornati di vari servizi, ecc.;
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali;
	- gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;
	- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;
	- servizi di trasporto di beni e persone;
	- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
	- conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi;
	- coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
	- collaborazione con università ed altri enti di ricerca;
	- produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, gestione fiere e mercati, consegne a domicilio;
	- gestione di aziende agricole e zootecniche ed attività di agriturismo, valorizzazione delle aziende esistenti, potenziamento delle attività agricole in genere, creazione e sperimentazione di colture nuove o innovative, creazione di filiere di fertilizzazione biologica;
	- produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;
	- promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di cittadinanza attiva;
	- realizzazione e gestione di strutture per l'insegnamento e l'utilizzo di musica e ballo, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di qualsiasi struttura inerente lo svago;
	- organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla cultura locale (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.);
	- organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti le attività predette;
	- realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi;
	- gestione di servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti, bar, case vacanza, recettività diffusa, trasporto, servizio guide);
	- gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione in genere;
	- ristorazione con preparazione di cibi anche da asporto e con servizio a domicilio, produzione e vendita di prodotti di panetteria, di pasticceria secca e fresca, di rosticceria, di dolci tipici e prodotti di gastronomia;
	- gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-archeologiche, gestione del museo archeologico e dei sentieri montani annessi, programmi escursionistici;
	- attivazione di una rete turistico-ambientale a livello provinciale e regionale;
	- creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali;
	- servizi di trasporto e di organizzazione dei pacchetti turistici su scala locale;
	- diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata;
	- gestione di distributori di carburanti;
	- promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e ma-

	nutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
	- presa in carico degli anziani presso le loro stesse abitazioni, senza ricorrere a strutture di più persone come le Case per Anziani. Scopo della Cooperativa di Comunità è quello di attrezzare le singole abitazioni dal punto di vista tecnologico, per un'assistenza H24. L'anziano avrà la possibilità di essere seguito sia fisicamente per tutti i servizi di cui necessita (cura della casa, preparazione pasti, accompagnamenti per visite sanitarie o ricreative etc), sia attraverso il remoto che consentirà di non farlo rimanere mai solo o di poter avere dei contatti anche con gli altri abitanti della Comunità (magari anziani come lui, che non possono spostarsi fisicamente dalle proprie abitazioni). Stando nella propria abitazione non perderà l'occasione di continuare a vivere la Comunità. Tutti i servizi potranno essere erogati dalla Cooperativa anche facendo rete con le imprese, già presenti nel territorio, titolari di qualifiche professionali diverse;
	- promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
	- gestione di strutture sportive, ricreative e culturali e altre strutture di interesse artistico-culturale, mense, strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;
	- gestione e promozione della rete escursionistica, creazione e valorizzazione dei percorsi sportivi montani per podisti e ciclisti;
	- promozione di attività sportive che possano coniugare lo sport con l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio;
	- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio ed i prodotti tipici locali;
	- promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile e ricerca di fondi di finanziamento;
	- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed alle attività della cooperativa;
	- servizi di educazione ambientale ed alimentare presso le scuole, attivazione di orti didattici;
	- ambito ricettivo socio assistenziale.
	Tutte le attività diverse da quelle di interesse generale elencate all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, potranno essere svolte purché i relativi ricavi siano inferiori al 30% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale determinati secondo i criteri fissati dalla legge. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di

	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art 2545/sepies del Cod.Civ.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell' Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Fluminimaggiore e dei Comuni vicini, la cooperativa, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previsti dalla vigente normativa, potrà estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 - SOCI (DEFINIZIONE E NUMERO)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa, che siano residenti presso la comunità di riferimento e, se non residenti, che abbiano interessi specifici e diretti nell'attività sociale svolta dalla cooperativa e i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	I soci cooperatori possono essere soci utenti, soci lavoratori, di consumo, di conferimento, di abitazione e soci volontari.	
	Possono diventare soci utenti coloro che abbiano interesse a fruire dei servizi resi dalla cooperativa, in conformità all'oggetto sociale. Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano interesse a usufruire dei servizi resi dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza - ovvero operino - nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.	

	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.	
	Possono essere soci lavoratori coloro che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità, lavorando a uno dei servizi resi dalla cooperativa, in conformità all'oggetto sociale. I soci lavoratori di ambo i sessi devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età (salvo casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica o per legge), essere in possesso della capacità di agire, aver maturato o voler maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa. La capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione dei soci deve essere tale da consentire la partecipazione diretta ai lavori della Cooperativa e la effettiva collaborazione al raggiungimento dei fini sociali. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interesse diretto in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. È fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Per tutte le altre tipologie di soci valgono le norme previste sulla cooperazione. Possono essere soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare il 33% del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione dei nuovi servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti o convenzioni stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Per comunità di riferimento, ai sensi della legge, si intende il comune e le sue eventuali circoscrizioni sul cui territorio operano le cooperative di comunità. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Ai fini del raggiungi-	

mento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro o di collaborazione nelle diverse tipologie previste dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure adottate per farvi fronte.

Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

A tal fine l'Organo Amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù dei principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori speciali (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto dal regolamento interno, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso

ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;

3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.46 del presente statuto;

6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio persona giuridica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve

11 di 27

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché lo stesso:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
7. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

Il socio lavoratore può altresì essere escluso quando:

- a) il rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - b) abbia dichiarato la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro in corso.
- Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 44 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

13 di 27

SOCI FINANZIATORI
ART. 18 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto - e, ove consentito dalla vigente normativa - possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è stabilito dal regolamento.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C.

ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come disciplinato dall'apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto in qualità di socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.	
	ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	ART. 23 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.	
	ART. 24 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo 20, lettera d).	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28 del presente statuto.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.	
	ART. 25 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente statuto.	
	In tal caso la cooperativa - ove consentito dalla vigente normativa- ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, e prive del diritto di voto.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque).	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C.	

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque);
- dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 26 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori la ripartizione di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs 112/2017, effettuata ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori - a condizione che si registri un avanzo della gestione mutualistica - in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Cooperativa redige annualmente il bilancio sociale allo scopo di condividere con i propri soci, dipendenti, partner, consumatori e con tutti i portatori di interesse come la sua azione incida positivamente sulla vita economica, sociale, culturale e ambientale del territorio in cui opera.

Ai sensi del D.lgs 112/2017 la Cooperativa prevede la figura del sindaco unico o del collegio sindacale.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristoro ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito -oltre che in forma liquida- attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

Il ristoro è ripartito tra i soci lavoratori e i soci utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

ART. 28 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs 112/2017:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori, ai sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici

ai fini fiscali e civili;
 - quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile. L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.
 L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
 In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.
 Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETÀ
ART. 29 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco (nominato ai sensi dell'art. 10 del D.L.G 112/2017);
 - l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
 - un comitato scientifico di indirizzo e garanzia, se istituito dall'Assemblea e disciplinato da apposito regolamento.

SEZIONE I - ASSEMBLEA
ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è l'organo di definizione delle strategie ed indirizzo. Con essa vanno condivise le decisioni strategiche che riguardano fondamentali e consistenti impegni della cooperativa.
 Essa:
 1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e destina gli utili e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
 2. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
 3. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
 5. conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico per la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 44 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, se nominati;
 7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 del codice civile;

	8. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, ai sensi del precedente articolo 8;	
	9. delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi del precedente articolo 28;	
	10. delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	11. delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;	
	12. delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.	
	ART. 31 - CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima. L'avviso è trasmesso per lettera raccomandata o via telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte il rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale -se nominato- o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali	

l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 32 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la società aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua

	assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 36 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono - in quanto compatibili - le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 37 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.	
	La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'assemblea o il consiglio eleggono il presidente e il vice- presidente.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.	
	Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.	

22 di 27

	soci.	
	ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 40 - PRESIDENTE	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.	
	La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.	
	Non possono assumere la presidenza del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3, d.lgs. 112/2017.	
	SEZIONE III – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART 41 ORGANO DI CONTROLLO	
	NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA	
	Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm., con decisione dei soci vengono nominati uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 cod. civ.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'incarico coloro che si trovano nelle condizioni previste ex art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bi-	

lancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate e gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

La Cooperativa non impresa sociale che supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 – bis del Codice Civile, ovvero si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, cod. civ., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti. Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 42 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 33 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

ART. 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo le inderogabili disposizioni di legge, tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta, sempre fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 46 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che deve avvenire con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

47 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Marco Corrias

Antonio Galdiero - notaio

Io sottoscritto Dottor Antonio Galdiero, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, autorizzazione agenzia delle entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 N. 103244 del 30/11/2020.